




Comune di Trinità

Regione Piemonte
Provincia di Cuneo
COMUNE di TRINITA'

Via Roma 1 – C.A.P. 12049 - Tel. 0172/66.131 – Fax 0172/173.0548
P.IVA/C.F. 00367390044

Mail: municipio@comune.trinita.cn.it
PEC: trinita@cert.ruparpiemonte.it



Regione Piemonte

Ordinanza n. 2/2025

OGGETTO: Divieto circolazione mezzi superiori a 3,5 t In Frazione Molini.

IL SINDACO

- VISTA la conformità della strada in Frazione Molini a partire dall'intersezione con la S.P. 191 nei pressi del civico 100 e fino al termine del tratto interessato, percorso particolarmente stretto con difficoltà per la circolazione dei veicoli in doppio senso di marcia;
- CONSIDERATO necessario provvedere in merito alla sicurezza della circolazione dei mezzi che percorrono la strada interessato, nonché del preservamento dello stato dei luoghi;
- CONSIDERATO necessario provvedere in via definitiva;
- VISTO il Codice della Strada, D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii e il Regolamento di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii.
- VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. T.U. Enti Locali;
- CONSIDERATA la propria competenza ad emanare il presente provvedimento;
- RILEVATO che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrato situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione.

ORDINA

Il Divieto di Transito a tutti gli autoveicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 t. in Frazione Molini a partire dall'intersezione con la S.P. 191 nei pressi del civico 100 e fino al termine del tratto interessato.

PRESCRIVE

- Che sia posizionata adeguata segnaletica secondo quanto previsto dal vigente C.d.S..
- Che le disposizioni normative conseguenti all'adozione del presente provvedimento valgono dal momento di installazione della segnaletica prevista.

INFORMA

- Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della art. 2 lett. b della Legge 6.12.1971 n. 1034 oppure in via alternativa ricorso al Presidente della Repubblica in applicazione all'art. 8 del DPR del 24.11.1971 n. 1199.
- E' altresì ammesso - contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica stradale ai sei sensi del art. 37 del C.d.S. - ricorso entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che decide in merito.
- Che la Polizia Locale e tutte le forze di Polizia Stradale nonché chiunque altro abilitato dalla Legge, sono incaricati di far osservare tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente conseguenti all'adozione del presente provvedimento. I trasgressori sono puniti nei modi e termini previsti dalla legge.

Trinità, li 16/01/2025

IL SINDACO
Zucco Ernesta

